

REGOLAMENTO (CEE) N. 1913/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1992

recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore di talune produzioni agricole delle Azzorre e di Madera⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire, nel settore delle carni bovine e per la campagna di commercializzazione 1992/1993, da un lato, i quantitativi di carni fresche o refrigerate e congelate del bilancio di approvvigionamento specifico per Madera che fruiscono dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento delle Azzorre e Madera sia di carni sia di animali riproduttori originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica delle Azzorre e di Madera e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o prodotti di cui trattasi;

considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e Madera sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽²⁾; che occorre adottare le modalità complementari rispondenti alle prassi commerciali specifiche del settore delle carni bovine per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei titoli d'importazione e dei certificati di aiuto nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori;

considerando che, ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento, occorre stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titoli e certificati e un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regime d'approvvigionamento è applicabile

a decorrere dal 1° luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione, a decorrere dalla stessa data, delle sue modalità d'applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per Madera che beneficiano dell'esonero dal prelievo alle importazioni in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario.

Articolo 2

1. Nell'allegato II è fissato l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità.

2. I prodotti per i quali è concesso l'aiuto sono designati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, in particolare all'allegato, sezione 6.

Articolo 3

Nell'allegato III sono fissati l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per la fornitura alle Azzorre e a Madera di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità nonché il numero di animali per i quali l'aiuto è concesso.

Articolo 4

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio dei titoli d'importazione;
- b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

(3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.